

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1501

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUIGI MARTINI

Soppressione e liquidazione dell'Aero Club d'Italia

Presentata il 3 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » non è stata che un primo passo verso la soppressione degli enti inutili e la conseguente loro liquidazione. Nonostante i sacrifici che gli italiani sono chiamati quotidianamente a sopportare vi sono nel nostro Paese degli enti palesemente inutili che percepiscono ingenti somme di denaro dallo Stato senza produrre apparentemente alcun risultato, se non quello di essere strutture obsolete che non solo impediscono ogni libera attività privata, ma addirittura frappongono mille ostacoli causando ingenti danni.

Il nostro Paese necessita di una vera e propria « sterzata » verso la privatizzazione, al fine di consentire notevoli risparmi per le casse dello Stato, senza

ulteriormente gravare sui sacrifici che sono imposti ai cittadini italiani.

L'Aero Club d'Italia è un ente di diritto pubblico, già sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti), di concerto con il Ministero della difesa. Esso riceve sovvenzioni dai predetti Ministeri e soprattutto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per un ammontare di quasi 4 miliardi di lire che corrispondono a circa il 50 per cento del bilancio complessivo, escluse le partite di giro.

A dimostrazione che l'Aero Club d'Italia sia un ente inutile va detto che ogni aero club locale ha esigenze sociali, climatiche, sportive, turistiche e didattiche diverse, che pertanto non sempre trovano soddisfazione nelle scelte effettuate dallo stesso Aero Club d'Italia. I vari aero club e gli enti federati in questo modo sono

fortemente penalizzati, se si considera che meno di un miliardo di lire sono spesi per prestazioni istituzionali, un cifra irrisoria stanziata da un ente pubblico per perseguire i propri scopi e funzioni. In questo modo, gli aero club locali sono limitati nello svolgere la loro azione primaria che è la formazione di una coscienza aeronautica tra i giovani.

Alla luce di quanto sopra esposto si desume che l'Aero Club d'Italia svolge solo marginalmente le sue funzioni ed affinché gli aero club locali abbiano una radicale trasformazione finalizzata allo sviluppo delle attività aeronautiche e didattiche si propongono alcuni rimedi in grado di promuovere veramente la formazione aeronautica tra i giovani.

Pertanto, la presente proposta di legge ha come obiettivo quello non solo di sopprimere l'Aero Club d'Italia in quanto ente inutile, ma di costituire in seno al

CONI una federazione sportiva in grado di favorire lo sviluppo dello sport aereo. Ciò è possibile solo con la trasformazione degli aero club da enti morali in società di capitali sotto la costante vigilanza del CONI. Questa è la strada per incrementare le attività aeronautiche, turistico-sportive e didattiche appassionando ed avvicinando i giovani a questa disciplina ancora fortemente sconosciuta ed esageratamente costosa. Solo con la privatizzazione infatti si potranno contenere i costi ed assestare il forte flusso di giovani che corre verso gli Stati Uniti d'America per conseguire una licenza aeronautica a prezzi contenuti.

Per ultimo, ma non per questo meno importante, va sottolineato che la soppressione dell'Aero Club d'Italia e la trasformazione dei vari aero club locali in società di capitali comporterebbero un ulteriore sviluppo del settore aeronautico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soppressione e liquidazione dell'Aero Club d'Italia).

1. L'Aero Club d'Italia di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 340, è soppresso e conseguentemente cessa ogni sua funzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei riguardi dell'Aero Club d'Italia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato e di ogni altro ente pubblico nonché qualsiasi facoltà impositiva. All'Aero Club d'Italia sono vietate le assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo ed anche in adempimento di obblighi di legge; è inoltre, fatto divieto di istituire nuovi uffici.

3. Ai fini della liquidazione dell'Aero Club d'Italia e del personale dipendente si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. È istituita presso il Comitato olimpico nazionale italiano la Federazione aeronautica italiana (FAI).

5. Gli aero club operano in piena autonomia ed hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dal codice civile e dalle leggi vigenti per quanto concerne le società di capitali.

6. Sono trasferite alla FAI le attribuzioni in materia di sport aereo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, competono all'Aero Club d'Italia ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 2.

(Sgravi fiscali).

1. L'imposta regionale sulle attività produttive alla quale gli aero club sono sottoposti è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

2. Per gli aero club, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte al 9 per cento.

ART. 3.

(Compiti e finalità della FAI).

1. Compito fondamentale della FAI è quello di svolgere un'azione costante di controllo ai fini di consentire che gli aero club raggiungano e mantengano i livelli di sicurezza più elevati possibili.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

